

## **Decreto federale concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura**

del 21 giugno 1991

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 1991<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

Per la durata di validità del presente decreto, la legge sull'agricoltura<sup>2)</sup> è modificata come segue:

### *Art. 20*

III. Orientamen-  
to della produ-  
zione vegetale  
1. Premi per la  
campicoltura

<sup>1</sup> Allo scopo di mantenere la coltura dei campi e uno sfruttamen-  
to globale delle superfici agricole produttive, la Confederazione  
può incoraggiare con premi la coltivazione di cereali da foraggio  
raccolti in buono stato di maturazione o altre colture.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può promuovere le colture giusta l'articolo  
1 anche con altre misure equivalenti, applicate in luogo e vece dei  
premi di coltivazione, come il ritiro della merce dai produttori a  
condizioni adeguate.

### *Art. 20a*

2. Contributi  
per colture non  
connesse con la  
produzione ali-  
mentare o for-  
raggera e per  
l'utilizzazione  
estensiva delle  
superfici

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere contributi per la cessazione  
provvisoria dello sfruttamento di superfici destinate alla campi-  
coltura, da trasformare particolarmente in:

- a. superfici ecologiche compensative;
- b. terre incolte in rotazione.

<sup>2</sup> La Confederazione può, inoltre, concedere contributi per un'u-  
tilizzazione estensiva di superfici agricole utili.

<sup>1)</sup> FF 1991 I 649

<sup>2)</sup> RS 910.1

*Art. 20b*

3. Contributi  
compensativi

La Confederazione versa contributi compensativi connessi all'esercizio o alla superficie ai produttori delle regioni con condizioni di produzione difficili.

*Art. 20c*

4. Condizioni e  
oneri

<sup>1</sup> Il pagamento dei premi e dei contributi è subordinato a condizioni e oneri.

<sup>2</sup> Le condizioni e gli oneri devono indurre i produttori a gestire tutte o singole branche di produzione dell'azienda in modo rispettoso dell'ambiente.

*Art. 20d*

5. Graduazione  
e limite dei pre-  
mi e dei contri-  
buti

Il Consiglio federale gradua i premi e i contributi. Inoltre può:

- a. prevedere che i premi e i contributi siano pagati soltanto a partire da un certo importo o da una superficie determinata;
- b. stabilire importi massimi o limitare la superficie che dà diritto al premio o al contributo.

*Art. 20e*

6. Finanzia-  
mento

I provvedimenti intesi a orientare la produzione vegetale sono finanziati innanzitutto con i soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 19.

*Art. 112, cpv. 1 in fine*

<sup>1</sup> È punito con l'arresto o con la multa, se non si tratta di un reato più grave:

... di cui all'articolo 41d,

chiunque, intenzionalmente, non rispetta gli impegni assunti conformemente all'articolo 20c.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Il decreto ha effetto al più tardi fino al 31 dicembre 1996.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1991

Il presidente: Hänsenberger

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 21 giugno 1991

Il presidente: Bremi

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 2 luglio 1991<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 30 settembre 1991

4051

## **Decreto federale concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura del 21 giugno 1991**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.07.1991
Date	
Data	
Seite	1302-1304
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 730

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.